

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti

Che tipo di assicurazione è?

E' una polizza che assicura la Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) per danni involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di un sinistro derivante da un comportamento colposo dell'Assicurato, o delle persone di cui deve rispondere, verificatosi nell'ambito delle proprie attività (comprese quelle complementari e accessorie), e la Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO) per infortuni occorsi nell'ambito dell'attività dichiarata dall'Assicurato ai suoi Prestatori di Lavoro.



Che cosa è assicurato?

Le coperture assicurative offerte e opzionabili sono:

- ✓ **Responsabilità Civile verso Terzi (RCT):** danni involontariamente cagionati a Terzi, per: morte, lesioni personali e danni materiali alle cose, in conseguenza di un sinistro verificatosi in relazione alle attività dichiarate dall'Assicurato, comprese quelle complementari ed accessorie, inclusi il fatto doloso di persone del cui agire debba rispondere e per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS.
Tale copertura comprende automaticamente:
 - ✓ responsabilità civile personale dei prestatori di lavoro, per danni a terzi e agli altri prestatori di lavoro conseguenti a fatti colposi verificatisi durante lo svolgimento delle proprie mansioni;
 - ✓ responsabilità ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. n.81/08 per i danni per i quali il lavoratore, dipendente dell'appaltatore o del subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'INAIL;
 - ✓ responsabilità per infortuni subiti dai lavoratori subordinati dipendenti dall'Assicurato non soggetti a obblighi di assicurazione INAIL;
 - ✓ responsabilità per danni a terzi da partecipazione occasionale o fatto dei prestatori di lavoro (per esempio attività di carico/scarico);
 - ✓ responsabilità per danni subiti da professionisti e consulenti di cui si avvale l'Assicurato in ordine alle attività descritte in polizza;
 - ✓ responsabilità per danni per mancato o insufficiente servizio di vigilanza o di intervento sulla segnaletica aziendale o di cantiere;
 - ✓ responsabilità per quanto l'Assicurato, quale civilmente responsabile nella sua qualità di committente, sia tenuto pagare a titolo di risarcimento per danni cagionati a terzi dai suoi Prestatori di lavoro in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli.

- ✓ **Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO):** danni per morte e lesioni personali in conseguenza di infortuni sul lavoro sofferti da Prestatori di lavoro di cui si avvalga l'Assicurato durante lo svolgimento delle attività da questo dichiarate. Tale garanzia opera altresì per le azioni di regresso da parte dell'INAIL e dell'INPS.

I massimali sono scelti dall'Assicurato in base alle proprie esigenze e vengono indicati in Polizza.



Che cosa non è assicurato?

- ✗ Per la sola copertura Aziende Agricole: l'esercizio di attività il cui reddito non sia classificato come agrario agli effetti dell'imposta diretta;
- ✗ Aziende che abbiano avuto una polizza annullata per sinistro da altra Impresa di Assicurazioni;

Non sono considerati terzi ai fini della garanzia RCT:

- ✗ il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- ✗ quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- ✗ i prestatori di lavoro limitatamente ai rischi coperti dall'Assicurazione verso Prestatori di lavoro (R.C.O.), salvo quanto disposto dalla Garanzia compresa automaticamente nell'Assicurazione della Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.), relativa alle Lesioni personali subite dai lavoratori subordinati dipendenti dall'Assicurato non soggetti all'obbligo di assicurazione I.N.A.I.L.;
- ✗ altre persone non qualificabili come prestatori di lavoro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l'Assicurazione, salvo quanto disposto dalla Garanzia compresa automaticamente nell'Assicurazione della Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.), relativa alla "Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per danni da partecipazione occasionale o per fatto dei prestatori di lavoro";
- ✗ gli appaltatori, i subappaltatori e loro dipendenti.



Ci sono limiti di copertura?

Salvo quanto previsto dalle Condizioni Particolari sempre operanti, i principali rischi esclusi dall'Assicurazione:

Responsabilità Civile verso Terzi (RCT):

- ! danni da circolazione su strade di uso pubblico o su aree equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aereomobili;
- ! danni da impiego di veicoli a motore, macchinari o impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma di legge e che comunque non abbia compiuto il 16° anno di età;
- ! danni da furto;
- ! danni alle opere in costruzione e a quelle sulle quali si eseguono i lavori;
- ! danni provocati da acqua piovana e agenti atmosferici in genere;
- ! danni derivanti da responsabilità volontariamente assunte dal Contraente o dall'Assicurato e non direttamente derivantigli dalla legge.

Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) / Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO):

- ! danni da detenzione o impiego di esplosivi;
- ! danni derivanti da malattie professionali;
- ! danni derivanti dalla produzione e/o vendita di armi da fuoco;
- ! danni derivanti da violazioni di brevetti e/o marchi.

Sono altresì esclusi gli importi che l'Assicurato sia tenuto a pagare a carattere sanzionatorio, anche se derivanti da norme imperative di legge.



Dove vale la copertura?

- ✓ Responsabilità Civile verso Terzi (RCT)
Danni che avvengano in tutto il mondo, ad esclusione di USA, Canada, Messico.
Limitatamente a USA, Canada e Messico la garanzia è estesa alle seguenti attività: viaggi per trattative di affari; partecipazione a convegni, fiere, mostre ed esposizioni, compreso il montaggio e lo smontaggio degli stands, purchè direttamente effettuati dall'Assicurato.
- ✓ Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO)
Mondo intero.



Che obblighi ho?

- All'inizio del contratto
L'Assicurato ha il dovere, all'atto della sottoscrizione del contratto, di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare l'esistenza di altre assicurazioni per lo stesso rischio.
- Nel corso della durata del contratto
L'Assicurato deve comunicare i cambiamenti che comportino un aggravamento o una diminuzione del rischio assicurato.
- In caso di sinistro l'Assicurato deve:
 - darne avviso scritto all'Intermediario al quale è assegnata la polizza oppure all'Impresa di Assicurazione Aviva entro nove giorni da quando ne ha avuto conoscenza;
 - far seguire alla denuncia, nel più breve tempo possibile, le modalità di accadimento, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro;
 - agli effetti dell'Assicurazione di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (RCO), il Contraente deve denunciare i sinistri per i quali l'Assicurato sia oggetto delle seguenti azioni: inchiesta della direzione provinciale del lavoro – sezione ispezione del lavoro; avviso di procedimento penale aperto; ricezione richiesta di risarcimento da parte di INAIL e/o INPS, oppure del danneggiato o dei suoi legali o aventi diritto.



Quando e come devo pagare?

I premi devono essere pagati all'Intermediario oppure all'Impresa di Assicurazione.

E' possibile richiedere il frazionamento del premio in rate con un aumento sul premio annuale del 3% se semestrale - del 4% se quadrimestrale.

Se il premio è convenuto in tutto o in parte in base a elementi di rischio variabili (Retribuzioni o Fatturato), esso viene anticipato in via provvisoria alla sottoscrizione della polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza.

Il premio, comprensivo di imposte, può essere pagato tramite assegno bancario/circolare/postale (munito della clausola di "non trasferibilità"), bonifico bancario, carta di credito, carta di debito, oppure con denaro contante nei limiti previsti dalla legge.

E' possibile disporre il pagamento dei premi successivi al primo accedendo alla sezione riservata al Contraente dell'Area Clienti "MyAviva", alle condizioni in essa riportate. L'Area Clienti è disponibile sul sito www.aviva.it



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La polizza può avere durata annuale o poliennale e in ogni caso non sono ammesse polizze di durata inferiore all'anno (temporanee).

La copertura ha effetto dalle ore 24:00 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24:00 del giorno del pagamento. Il contratto, che può avere durata annuale o poliennale, se non disdetto si rinnova automaticamente per l'anno successivo.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24:00 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24:00 del giorno di pagamento, ferme le successive scadenze.



Come posso disdire la polizza?

Il Contraente può disdire la polizza (di durata non inferiore ad un anno) alla scadenza annuale, tramite raccomandata da inviarsi con almeno 60 giorni di preavviso.

Il Contraente può recedere dalla polizza, con preavviso di 30 giorni, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, tramite raccomandata da inviarsi entro il 60esimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo.